



COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

Delibera n. 24 di data: 23 dicembre 2011
del commissario ad acta per il PRG

Oggetto: Prima adozione del piano regolatore generale del Comune di Bondone

L'anno **duemilaundici**, il giorno ventitré del mese di dicembre nella residenza municipale di Bondone

Il sottoscritto **ing. Alberto Tomasi**

nominato con provvedimento della Giunta provinciale assunto nella seduta del 14 ottobre 2011, commissario ad acta presso il Comune di Bondone con l'incarico conferito ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 per l'adozione del piano regolatore generale, del piano per la pianificazione dei centri storici e del piano edilizio montano fino alla conclusione del relativo procedimento mediante approvazione provinciale,

assume

la seguente delibera

Delibera n. 24 del 23 dicembre 2011

Oggetto: Prima adozione del piano regolatore generale del Comune di Bondone

Relazione.

Nel Comune di Bondone vige ancora il piano di fabbrica approvato dal Consiglio comunale il 10 luglio 1991 con delibera n. 45 equiparato a un piano regolatore generale ai sensi dell'art. 138 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Con deliberazione commissariale n. 1 dd. 4.9.98 il Comune di Bondone adottò la variante generale al Piano regolatore generale del proprio territorio. Il procedimento si concluse in termini negativi con la deliberazione della Giunta Provinciale 15 giugno 2001 n. 1530 che, superando il parere negativo della commissione urbanistica provinciale, sulla base di alcune priorità di carattere pubblico emerse in sede di confronto, ritenne di procedere ad una approvazione parziale di alcune delle nuove soluzioni territoriali proposte, considerandole come varianti rispetto al vigente programma di fabbricazione adeguato al PUP.

La giunta comunale in data 28 giugno 2005 ha avviato un nuovo procedimento adottando la delibera del n.12 di incarico al professionista dott. urb. Mario Giovanelli, il quale in data 22 marzo 2007 prot. 874 presentava il documento preliminare approvato dal Consiglio comunale con delibera 27 giugno 2007 n. 14 in esecuzione della disposizione contenuta nell'art. 39 bis della legge provinciale 22/1991, introdotto dall'articolo 3, comma 5, della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, ma non ripreso nel nuovo codice dell'urbanistica e quindi non più necessario. In data 28 giugno 2011 prot. 1992 il professionista incaricato presentava il fascicolo completo del nuovo piano regolatore generale composto da tre faldoni relativi rispettivamente al territorio aperto (TA), al centro storico (CS) e al recupero del patrimonio edilizio montano (PEM) oltre alle cartografie del territorio.

Seguendo le istruzioni contenute nelle circolari 6/2004 e 8/2009 del Servizio autonomie locali, il sindaco convocava il consiglio comunale in seduta informale il giorno 5 agosto 2011 per una preventiva valutazione e in quella sede emergeva che a causa dell'incompatibilità della maggioranza dei consiglieri comunali era necessario ricorrere al commissario ad acta. Su richiesta del Comune del 19 settembre 2011 prot. n. 2792 il Dirigente del Servizio autonomie locali con atto del 24 ottobre 2011 prot. S110/11/620091/8.4.3/71-11 ricevuto dal Comune di Bondone il 25 ottobre 2011 prot. 31911 trasmetteva l'atto della Giunta provinciale assunto nella seduta del 14 ottobre 2011 di nomina del commissario.

Il commissario ad acta

Premesso quanto richiamato in relazione;

Visti i faldoni e le cartografie del piano regolatore generale costituiti dagli elaborati elencati alle pagine 10 e 11 della relazione illustrativa contenuta nel faldone relativo al territorio aperto (TA);

Ritenuto di avviare con la presente delibera il procedimento di variante al piano regolatore generale come previsto all'articolo 33 del codice dell'urbanistica, composto dalla legge provinciale 4 marzo 1998, n. 1 e successive modifiche e relative disposizioni regolamentari e attuative, in considerazione che benché lo strumento urbanistico vigente sia ancora un piano di fabbrica questo è equiparato a un piano regolatore generale e quindi, trattandosi di variante, i tempi previsti agli articoli 31 e 32 sono ridotti alla metà;

Dato atto che la variante proposta rispetta gli obiettivi e contenuti di un piano regolatore generale come disposti dall'articolo 29 del codice ivi compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica previsto all'articolo 31 che verrà pubblicato congiuntamente al piano;

Dato atto che la presente variante recepisce gli obblighi di adeguamento previsti dal codice dell'urbanistica:

- agli strumenti urbanistici od equipollenti sovraordinati ai PRG come disposto dagli articoli 20 e 33 e 148 del codice, dando atto che non è stato ancora adottato il piano territoriale della comunità;
- alle disposizioni in materia di edilizia sostenibile previste al capo II del titolo IV del codice, sapendo che in attesa dell'adeguamento, le relative disposizioni di legge e del regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali;

- alle disposizioni provinciali in materia fasce di rispetto e di distanze come previsto in esecuzione dell'articolo 58 e 64 del codice dal testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011;
- alla classificazione delle aree del DM n. 1444 del 1968 facendo riferimento alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, recante disposizioni per l'unificazione e informatizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

Stabilito che nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 31 e 33 del codice, il progetto di piano regolatore generale adottato sotto forma di variante al vigente strumento sarà depositato per quarantacinque giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, rendendo note le date di deposito del piano mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sull'albo telematico del sito web del comune ove, nell'apposita sezione dedicata al sistema informativo territoriale, sarà consultabile nel formato vettoriale shp georeferenziato prescritto dalla Provincia assieme al catasto, alle ortofoto e ad altri telematismi provinciali, nell'intesa che nell'avviso si darà notizia che chiunque durante il periodo di pubblicazione potrà prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse;

Dato atto che non è necessario provvedere agli adempimenti previsti al comma 3 dell'art. 31, perché non essendo stato adottato il piano territoriale della comunità, non è necessario trasmettere il progetto di variante alla CPC per valutarne la coerenza e non essendo previsti mutamenti delle destinazione in atto dei beni d'uso civico, come da dichiarazione dell'ufficio tecnico in atti, non è necessaria la valutazione di compatibilità prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6;

Chiarito che a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 35 del codice scattano le misure di salvaguardia ivi previste, e ritenuto quindi di disporre a tal fine che il presente atto debba essere immediatamente notificato al comune;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall'articolo 81 del TUOC approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

delibera

1. di approvare la variante generale al piano regolatore generale del Comune di Bondone composto da tre raccolte relative al territorio aperto (TA) al centro storico (CS) e al patrimonio edilizio montano (PEM) oltre alle cartografie del territorio e costituito dagli elementi elencati alle pagine 10 e 11 della relazione illustrativa della raccolta relativa al territorio aperto;
2. di disporre il deposito della variante generale per quarantacinque giorni in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, e di rendere note le date di deposito del piano mediante avviso da pubblicare a cura del Comune su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune rendendo consultabile al pubblico nel sistema informativo territoriale del Comune il piano stesso nel formato vettoriale shp georeferenziato prescritto dalla Provincia, nell'intesa che nell'avviso si darà notizia che chiunque durante il periodo di pubblicazione potrà prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
3. di far notificare immediatamente il presente provvedimento al Comune al fine di consentire il rispetto fin da subito delle misure di salvaguardia disposte dall'articolo 35 del codice dell'urbanistica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il commissario ad acta
(ing. Alberto Tomasi)

VISTO!

Non necessita l'attestazione della copertura finanziaria.

Data __

Il responsabile del servizio finanziario
(Lina Cimarolli)

Copia conforme all'originale
in carta libera
per uso amministrativo.

Li __

Il segretario comunale
(dott. Giovanni Berti)

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autentica del documento in formato analogico.

Comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4, comma 4 L.P. 30 novembre 1992, n. 23)

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricorsi:

- a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il segretario comunale
(dott. Giovanni Berti)